



Manuale **VEGA:** minori in aeroporto

**MINORI IN VIAGGIO A RISCHIO
LINEE GUIDA PER LE GUARDIE DI FRONTIERA**



Manuale **VEGA:** minori in aeroporto

**MINORI IN VIAGGIO A RISCHIO
LINEE GUIDA PER LE GUARDIE DI FRONTIERA**



Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland

Tel. + 48 22 205 95 00
Fax + 48 22 205 95 01

frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

© Frontex, 2015
Varsavia, giugno 2017

Print:

TT-02-17-558-IT-C
ISBN 978-92-95213-19-7
doi:10.2819/788729

PDF:

TT-02-17-558-IT-N
ISBN 978-92-95213-15-9
doi:10.2819/315793



Sommario

Come usare questo manuale #5

Premessa #7

1. Definizioni #11

- 1.1. Il minore #13
- 1.2. Minori in viaggio a rischio #13
- 1.3. Minori accompagnati #15
- 1.4. Minori non accompagnati #16
- 1.5. Minori separati #16
- 1.6. Tratta di minori #18
- 1.7. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori #19
- 1.8. L'interesse superiore del minore #21
- 1.9. Protezione e meccanismi nazionali di *referral* #22

2. Linee guida operative #23

- 2.1. Introduzione #25
- 2.2. Come procedere con i minori #26
- 2.3. Atteggiamento da tenere con i minori in frontiera #29

3. Minori accompagnati e separati #31

- 3.1. Nell'avvicinamento alle verifiche e al controllo di prima linea #33
- 3.2. Controllo di seconda linea #38
- 3.3. Controlli nelle aree di transito e ai *gates* #44
- 3.4. Decisioni finali e *referral* #44



4. Minori non accompagnati #47

- 4.1. Nell'avvicinamento alle verifiche e al controllo di prima linea #49
- 4.2. Controllo di seconda linea #51
- 4.3. Decisioni finali e *referral* #53

5. Informazioni supplementari #55

- 5.1. Raccolta dei dati #57
- 5.2. Protezione dei dati #57
- 5.3. Rappresentanze consolari di paesi terzi #58
- 5.4. Procedure dei vettori aerei per i minori non accompagnati #58

6. Protezione e meccanismi nazionali di referral #61

7. Glossario #67

Come usare questo manuale

Le raccomandazioni contenute in questo manuale mirano a sensibilizzare le guardie di frontiera riguardo ai minori, accompagnati e non accompagnati, che attraversano le frontiere aeree esterne dell'Unione europea. In tal modo, sarà possibile migliorare l'identificazione dei minori in viaggio a rischio negli aeroporti, assicurando al contempo il rispetto dei loro diritti e migliorando gli interventi per contrastare le minacce criminali che attentano al loro benessere.

Il manuale illustra opportune azioni operative applicabili ai controlli sui passeggeri in entrata, in uscita e in transito; tali azioni sono state concepite al fine di ovviare all'assenza (salvo rare eccezioni) di operatori specializzati in diritti dei minori o in protezione dei minori negli aeroporti. Le linee guida si propongono anche di riflettere e garantire in ogni situazione un approccio basato sui diritti del minore, tenendo conto allo stesso tempo delle concrete necessità e obblighi che comportano le attività delle guardie di frontiera.

Il manuale è destinato a guardie di frontiera esperte e si basa sui principi dell'interesse superiore del minore e della tutela del minore alla frontiera.

Le linee guida dovrebbero essere attuate:

- ♦ conformemente alle norme nazionali e ai poteri delle autorità di frontiera ospitanti;
- ♦ tenendo presente che le azioni suggerite da Frontex riguardano tutte le attività di controllo di frontiera fino al momento in cui, a seconda delle circostanze, il ragionevole dubbio che un minore possa essere in pericolo diventa concreto. Da quel momento, si applica il meccanismo di *referral* e prendono av-



vio le indagini preliminari conformemente alla normativa nazionale relativa alla prevenzione e al contrasto della tratta di esseri umani e alla protezione delle persone vulnerabili; in particolare, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, insieme al principio del non respingimento (*non-refoulement*) (1).

Tutte le guardie di frontiera coinvolte sono invitate a controllare sul campo le indicazioni contenute nelle presenti linee guida e a trasmettere a Frontex eventuali raccomandazioni o osservazioni al seguente indirizzo email:
VEGA.Children@frontex.europa.eu
Oggetto: «VEGA Children Handbook, comments».

(1) Per «respingimento» si intende l'espulsione di persone che hanno diritto di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. Il principio del non respingimento è stato sancito per la prima volta nel 1951 nella convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (UNCRSR), che all'articolo 33, paragrafo 1, stabilisce: «Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (*"refouler"* in francese) — in alcun modo — un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche».



Premessa

Per la loro età e il loro livello di maturità, i minori, in genere, sono più esposti degli adulti al rischio di abusi. Negli ultimi 20 anni le reti criminali internazionali implicate nella migrazione irregolare sono diventate sempre più sofisticate. Le caratteristiche stesse del favoreggiamento dell'immigrazione di minori e della tratta di minori rendono difficile il reperimento di dati precisi, ma la maggior parte degli analisti concorda comunque sul fatto che vi è stata una crescita di queste categorie di reati transfrontalieri (la relazione mondiale per il 2012 dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, UNODC, indica che circa il 27 % delle vittime della tratta scoperte nel periodo 2007-2010 era costituito da minori, contro il 20 % nel periodo 2003-2006). L'ultima raccolta di dati statistici Eurostat, pubblicata nell'ottobre 2014, indica che il 17 % del totale delle vittime della tratta registrate per età nell'Unione europea ha un'età compresa tra 12 e 17 anni.

Inoltre, ogni paese interpreta e classifica secondo i propri canoni il fenomeno dei minori interessati dai reati transfrontalieri.

In questo contesto, il ruolo primario delle guardie di frontiera consiste nell'identificare i minori a particolare rischio; le guardie di frontiera hanno anche un ruolo cruciale nell'assicurare che tali minori, indipendentemente dalla loro età, siano indirizzati alle autorità e ai servizi appropriati responsabili della loro successiva protezione e del loro benessere, individuando e smantellando al tempo stesso le attività di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e/o la tratta di persone. Le informazioni raccolte durante questo processo sono spesso di fondamentale importanza per lo smantellamento delle reti criminali internazionali da parte delle forze di polizia.



Non è facile stare al passo con la criminalità e la continua evoluzione del suo *modus operandi*; saper riconoscere un minore a particolare rischio richiede capacità e competenze specialistiche che spesso non sono presenti nei numerosi punti d'ingresso dell'Unione europea. Inoltre, la gestione dei minori vulnerabili — includendo come parlare con i minori, come porsi nei loro confronti e come interagire con loro senza ledere la loro integrità, i loro diritti o i loro interessi — è una questione delicata nella maggior parte dei paesi del mondo e si presenta come un'ulteriore sfida per ogni autorità di frontiera.

Lo scopo di questo manuale edito da Frontex è colmare queste lacune e fornire supporto ai processi chiave riguardanti l'identificazione dei minori in viaggio a rischio e l'attivazione del *referral* alle autorità competenti. In passato sono stati effettuati molti studi sul benessere, sulla protezione e sul *referral* di minori identificati come minori a rischio, ma nessuno di questi studi conteneva indicazioni specifiche sugli aspetti pratici delle attività delle forze di polizia. Inoltre, nessuno di questi studi offriva alle guardie di frontiera — che spesso svolgono un ruolo chiave nell'avvio di questi processi e nello smantellamento delle organizzazioni criminali coinvolte — una prospettiva sulle attività di frontiera.

L'obiettivo principale di questo manuale è accrescere l'efficacia della «protezione dei minori in viaggio» in modo esaustivo e pragmatico.

Esso si basa sulle conoscenze dei principali esperti europei e sull'esperienza accumulata da decine di guardie di frontiera e tratta ogni aspetto dei controlli in entrata, in transito e in uscita nei casi di migrazione irregolare e reati transfrontalieri che vedono coinvolti minori negli aeroporti.

Detto contenuto è stato elaborato espressamente per essere di facile applicazione da parte delle guardie di frontiera ed è forte-

mente orientato alle attività di contrasto, ma allo stesso tempo affronta gli aspetti pertinenti all'integrità dei minori e alle loro necessità di tutela.

Pur essendo destinato principalmente alle autorità di frontiera, il manuale dovrebbe risultare di interesse anche per altre persone, dal personale aeroportuale e delle compagnie aeree a cui è affidata la responsabilità dei minori non accompagnati durante i voli, al personale dei centri di accoglienza e di altri servizi e agenzie, sia statali che privati, che potranno trovarvi suggerimenti utili per affrontare la difficile questione dei minori a rischio.

1. Definizioni



Ai fini del presente manuale, si utilizzano le seguenti definizioni.

1.1. Il minore

In conformità alla pertinente normativa e legislazione internazionale ed europea, per «minore» si intende ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo che ai sensi del diritto applicabile ai minori la maggiore età non sia raggiunta prima.

Convenzionalmente, per descrivere una persona di età inferiore a 18 anni si possono utilizzare anche i termini «di età inferiore alla maggiore età» o «minorenne». Inoltre, la maggior parte delle compagnie aeree classifica come «*infant*» i minori di età inferiore a tre anni. In realtà, quello che conta è comprendere a chi si riferisce questo manuale, non tanto il nome da utilizzare.

Quando l'età di un soggetto è incerta e vi è motivo di ritenere che possa trattarsi di un minore, come tale deve essere trattato e, se necessario, deve avere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione fino al momento in cui sarà possibile procedere a un corretto accertamento dell'età (presunzione di minore età). Pertanto, ove vi siano dubbi, dovrebbe sempre applicarsi la presunzione di minore età e quindi un trattamento a misura di minore.

1.2. Minori in viaggio a rischio

I minori sono, per loro natura, più vulnerabili degli adulti. In funzione della loro età e del loro livello di maturità, i minori dipendono in misura più o meno elevata dagli adulti per soddisfare i propri bisogni primari. Alcuni minori che attraversano le frontiere esterne dell'Unione europea sono più vulnerabili di altri. Quando non ricevono cure e protezione adeguate, o quando i



loro diritti di minori sono in pericolo, sono definiti minori «a rischio». Questi minori diventano una priorità per le guardie di frontiera, sebbene valutare questo aspetto non sia mai facile, nemmeno per le guardie di frontiera più esperte.

L'Inter-Agency Working Group on Children on the Move (Gruppo di lavoro inter-agenzie sui minori in transito) () ha concordato una definizione dei minori da considerare «in viaggio» («children on the move»). Il gruppo ha elaborato un concetto ampio, che comprende minori provenienti da contesti diversi e con esperienze diverse. La definizione è la seguente: «minori che si spostano per vari motivi, volontariamente o involontariamente, all'interno di un paese o tra paesi, con o senza i genitori o altre persone a cui siano affidati in via primaria e il cui spostamento, pur potendo aprire delle opportunità, può anche esporli a un rischio (o a un maggior rischio) di sfruttamento economico o sessuale, abuso, abbandono e violenza. I minori corrono rischi particolari in conseguenza della migrazione».*

In genere si definiscono «minori a rischio» i minori privi di protezione e cure e i cui bisogni primari, in termini di necessità e di benessere (cibo, acqua, indumenti, riparo, medicine ecc.), non sono soddisfatti. Come risultato, è possibile che i minori non raggiungano le loro piene potenzialità fisiche, sociali, emozionali o mentali. In queste situazioni, sono particolarmente vulnerabili e a rischio di sfruttamento da parte di reti criminali dedite alla

(*) L'Inter-Agency Working Group on Children on the Move è stato costituito nel 2011 ed è formato dalle seguenti organizzazioni: Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Plan International, Save the Children, Terre des Hommes International Federation, African Movement of Working Children and Youths (AMWCY/MAEJT), Environmental Development Action in the Third World (ENDA), Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e World Vision International.

tratta o al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o da parte dei loro stessi genitori o parenti.

I minori a rischio comprendono coloro che vivono in povertà, gli orfani, i bambini di strada, i bambini lavoratori, i minori coinvolti in conflitti armati e i bambini soldato, i minori sieropositivi o malati di AIDS, quelli sfruttati sessualmente o sottoposti ad altri abusi e i minori con disabilità. Le modalità di emarginazione, stigmatizzazione o discriminazione di un minore sono pressoché infinite e possono variare in base alle diverse società.

I tipi di minacce di cui possono essere vittime i minori sono estremamente vari (immigrazione clandestina, tratta finalizzata al lavoro forzato, all'accattonaggio o al coinvolgimento forzato in altre attività criminali ecc.) e sono difficili da classificare.

Molti minori rientrano in più di una situazione di vulnerabilità o minaccia, il che accresce la loro vulnerabilità e rende più difficile individuare il livello di rischio (che dipende dalla vulnerabilità e dalla minaccia). Ad esempio, i minori non accompagnati e separati (cfr. punti 1.4 e 1.5) sono tra quelli considerati come particolarmente vulnerabili al rischio di tratta, abusi o soggetti a violenze e sfruttamento.

I minori in genere non sono in grado di esprimersi chiaramente o di spiegarsi (come sottolinea l'UNHCR).

1.3. Minori accompagnati

Per «minori accompagnati» si intendono i soggetti di età inferiore a 18 anni accompagnati da almeno un genitore o da una persona a cui, per legge o per consuetudine, sono affidati.



1.4. Minori non accompagnati

I «minori non accompagnati», cosiddetti MNA, sono coloro che sono stati separati da entrambi i genitori e da altri parenti o affidatari e che sono privi delle cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, abbia tale responsabilità.

Anche i minori che sono abbandonati dopo l'ingresso nel territorio di un paese — situazione che può verificarsi, ad esempio, nel breve tempo che intercorre tra l'atterraggio del loro aereo e l'arrivo al banco immigrazione dell'aeroporto — sono definiti minori non accompagnati.

A tali minori deve essere assicurata piena protezione fino al momento in cui un adulto, per legge o per consuetudine, non se ne prenda cura.

1.5. Minori separati

I minori separati sono coloro che sono separati da uno o entrambi i genitori o da coloro che in precedenza, per legge o consuetudine, ne erano direttamente responsabili, ma non necessariamente da altri parenti. I minori separati possono quindi includere minori accompagnati da altri parenti adulti, ad esempio da uno zio o da un nonno.

Tutti i minori, e in particolare i più vulnerabili, quali i minori non accompagnati e separati, hanno diritto di avere garantita la propria protezione. Le misure da attuare includono: la corretta identificazione al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del minore nel territorio del paese; l'immediata registrazione e determinazione

dell'eventuale titolarità di un diritto alla protezione internazionale (incluso il non respingimento) e, in caso di necessità, il rintracciamento dei familiari, ove possibile, o la nomina di un tutore e rappresentante legale; la sistemazione e la cura; il pieno accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e a un tenore di vita adeguato; l'accesso facilitato alle procedure di asilo, ove applicabili; l'accesso garantito a forme di protezione complementari ⁽³⁾.

Qualsiasi decisione riguardante tali minori vulnerabili deve tenere conto della loro situazione particolare, nonché del quadro giuridico nazionale e regionale, del diritto dei rifugiati, del diritto internazionale umanitario e sui diritti umani. I principi della protezione e del benessere dei minori dovrebbero costituire gli elementi fondamentali da prendere in considerazione anche per quanto riguarda il trattamento di tali minori da parte dei funzionari dell'immigrazione, della polizia e di tutti gli altri operatori che si occupano dei minori.

Indipendentemente dalle seguenti classificazioni, tutti i minori hanno diritto di presentare domanda di asilo e di ottenere la determinazione, l'accertamento e la garanzia del loro interesse superiore. Se vi sono dubbi riguardo all'età effettiva del minore, **deve essere seguita una procedura che preveda l'utilizzo di un meccanismo per la valutazione dell'età.**

In base alla legislazione dell'Unione europea, i timori riguardanti la migrazione e il suo status non possono essere motivo di rifiuto di misure di protezione, ivi compreso il permesso di entrare o rimanere in uno Stato membro dell'Unione europea.

⁽³⁾ Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni unite, commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine.



1.6. Tratta di minori

La direttiva UE definisce la tratta di esseri umani come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, in questo caso minori, compreso il passaggio o il trasferimento del controllo su questi minori, a fini dello sfruttamento ⁽⁴⁾.

Ciò può avvenire con la minaccia o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra.

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva sulla tratta è molto chiaro: se il fine ultimo è lo sfruttamento di un minore, la tratta di esseri umani è punita come reato anche in assenza di uno dei mezzi sopra indicati.

La tratta di minori non è un reato solo transnazionale: dato che lo scopo dell'attività criminale è lo sfruttamento di minori, la tratta può avvenire anche entro i confini nazionali.

I minori vittime della tratta possono necessitare anche di altre forme di protezione internazionale, tra cui ad esempio l'asilo. I minori hanno lo stesso diritto di non respingimento degli

⁽⁴⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (articolo 2, paragrafo 1). L'articolo 2, paragrafo 3, definisce le finalità dello sfruttamento, che comprende «come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, incluso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi».

adulti. Tali diritti sono sanciti nell'*acquis* dell'Unione europea in materia di asilo ⁽⁵⁾.

1.7. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di minori indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, dall'ingresso illegale di una minore in uno Stato Parte di cui non è cittadino o residente permanente ⁽⁶⁾.

Sebbene questo tipo di reato abbia delle analogie con la tratta di minori, le due fattispecie criminose non devono essere confuse.

- ♦ La tratta è finalizzata allo sfruttamento di esseri umani ed è considerata un reato contro la persona. Al contrario, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è finalizzato a facilitare l'attraversamento di una frontiera in modo irregolare ed è considerato un reato contro la sovranità dello Stato.
- ♦ La tratta implica l'intenzione di sfruttare le persone dopo il loro arrivo in uno Stato, mentre il ruolo di chi favorisce l'immigrazione clandestina normalmente si esaurisce non appena il cliente raggiunge il paese di destinazione.
- ♦ La tratta può avvenire sia all'interno che attraverso i confini nazionali, mentre il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina presuppone l'attraversamento della frontiera.

⁽⁵⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).

⁽⁶⁾ In base al protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria (protocolli di Palermo, 2000).



- ♦ L'ingresso di un minore in uno Stato può essere regolare o irregolare nel caso della tratta, mentre nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in genere è irregolare.
- ♦ Nel caso degli adulti, la tratta viene generalmente imposta con l'uso della forza e/o con l'inganno. Nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina avviene il contrario: le persone che entrano illegalmente in uno Stato sono quasi sempre d'accordo con i favoreggiatori. Per i minori, invece, la situazione è più complessa; il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite (UNCRC) riconosce la capacità di agire del minore, ma chiarisce anche che tale capacità dipende dall'età e dal livello di maturità del minore. Inoltre, dal punto di vista giuridico, per gli atti che riguardano i minori è necessario anche il consenso dei genitori. Nei casi riguardanti i minori, occorre considerare con particolare attenzione vari aspetti quali il livello di maturità del minore e la conseguente comprensione della situazione dal suo punto di vista. Come ha osservato l'Interpol, il modus operandi di chi commette il reato di tratta è per molti versi simile a quello di chi commette il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perciò può risultare difficile per le forze dell'ordine distinguere tra i due tipi di reato. In molti casi, non è possibile distinguere tra tratta e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina fino a quando non è terminata la fase di trasporto e non è iniziata la fase di sfruttamento (?).

Il diritto d'asilo e il principio del non respingimento si applicano anche ai minori vittime di traffico, che possono necessitare di protezione internazionale.

(?) Relazione 2010-2011 sulle attività di tratta di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, pubblicata nel maggio 2012.

1.8. L'interesse superiore del minore

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dispone che «*in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*». Agire nell'interesse superiore del minore deve essere il principio-guida di ogni guardia di frontiera. La necessità di considerare preminente l'interesse superiore del minore in tutte le questioni che lo riguardano è sancito anche dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite ⁽⁸⁾ ha affermato di recente che «*il concetto di interesse superiore del minore è complesso e il suo contenuto deve essere determinato caso per caso*». L'interesse superiore del minore deve essere determinato dalle autorità nazionali competenti in materia di protezione dei minori, così che siano attuate le procedure richieste per una soluzione rapida dei casi concreti. Le guardie di frontiera svolgono un ruolo fondamentale e dovrebbero segnalare tutti i casi in cui vi siano elementi da cui si possa desumere l'esistenza di un rischio per un minore così come descritto nel presente manuale.

Questo richiede capacità che le guardie di frontiera normalmente non hanno, specialmente quando si tratta di individuare in pochi secondi un minore a rischio alle frontiere esterne dell'Unione europea; il che rende ancora più complesso il compito delle guardie di frontiera.

È essenziale che le guardie di frontiera adottino un approccio particolarmente flessibile di fronte ai casi che riguardano minori. La miglior tutela degli interessi di due minori in situazioni

⁽⁸⁾ UNCRC, Commento generale n. 14 (2013).



di vulnerabilità specifiche ma simili non si realizza sempre allo stesso modo. Una guardia di frontiera esperta sa che non esistono due casi uguali e procede con particolare cautela e meticolosità quando ha a che fare con minori. Prima di prendere una decisione su un singolo minore, è necessario raccogliere quante più informazioni possibili sulla sua situazione.

1.9. Protezione e meccanismi nazionali di referral

Il meccanismo nazionale di *referral* (MNR) è un sistema nonché un meccanismo che permette a un paese di adempiere all'obbligo di proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime della tratta e di altre persone vulnerabili attraverso una risposta coordinata, spesso con l'assistenza specialistica di istituzioni della società civile, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative (ONG). Esistono differenze procedurali tra i MNR degli Stati membri dell'Unione europea, ma tutti hanno in comune lo stesso obiettivo: indirizzare le persone vulnerabili al migliore e più adatto servizio di sostegno disponibile. Per una trattazione più particolareggiata degli MNR — che hanno rilevanza per tutti i minori a rischio, non solo per i minori a rischio di tratta — si rimanda al capitolo 6.

2. Linee guida operative



2.1. Introduzione

Le verifiche di frontiera costituiscono un'opportunità cruciale per impedire reati transfrontalieri: una volta che le vittime si allontanano dall'aeroporto, le possibilità di intercettare i criminali e impedire loro di agire diminuiscono drasticamente, così come la possibilità di individuare le vittime e di attivare le misure di protezione dei minori. Quante altre vittime minorenni ci saranno se queste reti criminali non saranno smantellate?

Secondo l'Europol, gli aeroporti sono il luogo in cui è di gran lunga più probabile trovare minori oggetto di tratta o di favoreggiamento dell'immigrazione illegale verso l'Unione europea. I trafficanti di esseri umani (dove per trafficanti si intende chi commette i reati di tratta e/o favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) preferiscono gli aeroporti e agiscono prevalentemente utilizzando documenti falsi, contraffatti o ottenuti in modo fraudolento per eludere i sistemi esistenti.

L'individuazione dei reati di frontiera che interessano minori è notoriamente difficile. Accade comunemente, ad esempio, che i minori trafficati viaggino attraverso l'iscrizione su passaporti autentici di adulti di cui in realtà non sono parenti. Anche quando il passaporto include una fotografia del minore, l'identificazione può essere difficile perché i tratti somatici del viso, ancora in evoluzione, tendono a somigliarsi e il viso, i capelli e persino il colore degli occhi dei minori spesso si modificano molto con la crescita. Di conseguenza, può accadere che la guardia di frontiera non si accorga che il minore e l'adulto titolare del passaporto in realtà non sono parenti.

Sia nella tratta sia nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, i trafficanti cercano di arrivare nelle ore di punta, quando l'afflusso di passeggeri al controllo passaporti è massimo: le guar-



die di frontiera devono essere consapevoli di questo modus operandi per proteggere meglio i minori.

L'esperienza maturata da Frontex nel corso degli anni indica che dietro un attraversamento di frontiera irregolare può esserci un caso di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o anche un caso di tratta di esseri umani. Ciò significa che ogni caso di tratta scoperto alle frontiere esterne è frutto di verifiche via via più approfondite, e questo vale anche quando sono coinvolti minori.

Per sensibilizzare in merito ai minori in viaggio a rischio, è essenziale stabilire e sviluppare, buoni rapporti con altri operatori delle forze dell'ordine presenti negli aeroporti, ma anche con operatori di altre organizzazioni, come ad esempio il personale delle compagnie aeree, gli operatori dei servizi di protezione dei minori e gli operatori che lavorano con altri gruppi vulnerabili ⁽⁹⁾, nonché con altre autorità. Tale risultato può essere conseguito organizzando riunioni periodiche di coordinamento, corsi di formazione comuni, gruppi specializzati comuni ecc.

2.2. Come procedere con i minori

È fondamentale essere consapevoli del fatto che i minori sono psicologicamente diversi dagli adulti; per questo motivo, quando si ha a che fare con i minori occorre adottare un approccio che tenga conto di tale peculiarità. Allo stesso modo, i minori possono essere restii ad aprirsi con uno sconosciuto, perciò l'operatore (preferibilmente in abiti civili) che ha a che fare con un minore deve fare tutto il possibile per stabilire un rapporto di fiducia.

⁽⁹⁾ Compresa organizzazioni internazionali accreditate e ONG.

Le buone prassi da tenere presenti quando si ha a che fare con minori includono quanto segue:

- ♦ creare un ambiente amichevole (eventualmente utilizzare una stanza adatta ai minori ^(*), se disponibile), ridurre la differenza di potere (evitare le formalità, fare attenzione al linguaggio del corpo, al tono di voce, ai termini utilizzati ecc.) e dare modo al minore di adattarsi all'ambiente;
- ♦ spiegare il ruolo e il lavoro dell'adulto o degli adulti coinvolti o che si occupano del minore;
- ♦ dire sempre la verità;
- ♦ ascoltare il minore;
- ♦ parlare con un linguaggio semplice ed evitare termini tecnici (tenendo presente le barriere linguistiche);
- ♦ parlare e comportarsi in modo adatto all'età e al livello di maturità del minore;
- ♦ cercare di mettere il minore a suo agio;
- ♦ adattare il proprio comportamento (ad esempio mantenendo il contatto visivo, porsi allo stesso livello).

Informazioni di base su come procedere con i minori sono contenute nel «Manuale pratico per le guardie di frontiera» ⁽¹⁾ e sono di seguito elencate:

«Le guardie di frontiera prestano particolare attenzione ai minori, che viaggino accompagnati o senza accompagnatore.»

^(*) Occorre tenere presente che una stanza adatta può garantire la privacy, ma un minore può avere paura a entrarvi. Di conseguenza, sono adatti solo i locali preparati per queste occasioni.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera» (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, C(2006) 5186 def., Bruxelles, 6.11.2006.



In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera deve verificare la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui questi sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In quest'ultimo caso, la guardia di frontiera dovrà svolgere tutte le indagini necessarie per evitare il rapimento o in ogni caso la sottrazione illegale del minore.

Per i minori non accompagnati, occorre procedere a una verifica approfondita dei documenti di viaggio e dei giustificativi, per assicurarsi che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti».

In caso di dubbi circa la sussistenza di una delle circostanze indicate nel Manuale pratico per le guardie di frontiera, le guardie di frontiera devono utilizzare l'elenco dei punti di contatto nazionali per la consultazione sui minori.

Sebbene il Manuale pratico per le guardie di frontiera indichi chiaramente che la potestà genitoriale è il criterio da utilizzare per distinguere tra minori accompagnati e minori non accompagnati, le guardie di frontiera dovrebbero prestare particolare attenzione a tutti i minori che viaggiano, siano essi accompagnati, non accompagnati o separati.

In aggiunta alle informazioni contenute nel Manuale pratico per le guardie di frontiera e nel Codice frontiere Schengen, i capitoli successivi del presente manuale illustrano procedure dettagliate e specifiche che le guardie di frontiera devono seguire quando hanno a che fare con minori e per identificare minori vittime di tratta o di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Le raccomandazioni possono variare a seconda della normativa nazionale, ma ogni minore deve ricevere un trattamento speci-

fico; inoltre, le guardie di frontiera devono essere a conoscenza degli elementi illustrati di seguito, che possono costituire indizi di minori a rischio.

Le raccomandazioni presentate non sono tuttavia esaustive: le guardie di frontiera devono essere consapevoli dei diversi modi operandi, del fatto che i modi operandi si adattano in funzione delle risposte delle forze dell'ordine e soprattutto che per quanto un minore possa essere accudito, è raro che i segnali del linguaggio del corpo in situazioni di stress possano essere interamente dissimulati.

2.3. Atteggiamento da tenere con i minori in frontiera

Le guardie di frontiera hanno la responsabilità di ogni minore per il tempo in cui il minore è alla frontiera. Un punto importante da tenere presente è che le guardie di frontiera devono prendersi cura di un minore a rischio fino a quando arriva e subentra una persona in possesso di una formazione specifica, una persona dei servizi di protezione dei minori o una persona di qualsiasi altra autorità responsabile della protezione del minore.

Di seguito sono presentate raccomandazioni generali (da adeguare in funzione dell'età e del livello di maturità del minore) per le verifiche di prima e/o seconda linea.

- ♦ Adattatevi alla situazione del minore: usate carta e matite per disegnare, sedetevi a terra insieme per creare un clima informale.
- ♦ Cercate di interagire con domande aperte (il minore dovrebbe essere libero di rispondere come vuole; le domande a cui si può rispondere «sì/no» andrebbero evitate), evitate il più possibile di suggerire le risposte, lasciate che il minore parli liberamente e non mettetegli fretta. Chiedete al minore se è



a suo agio, se ha sete, fame, freddo, caldo, se deve andare in bagno o se ha bisogno di qualcos'altro che gli potete procurare. È possibile che il minore voglia la madre o il padre, quindi evitate di fare promesse che non potrete mantenere, per non rompere il legame di fiducia tra di voi.

- ♦ Chiedete al minore se ha bisogno di assistenza medica o di altre cure particolari (a seconda dell'età del minore, può essere sufficiente chiedere se ha male da qualche parte). Si può anche chiedere alla persona che accompagna il minore se il minore ha bisogno di assistenza medica o di altre cure particolari. Tenete presente che l'accompagnatore del minore può usare questa domanda a proprio vantaggio.
- ♦ Fate attenzione alla presenza di segni di lesioni o malattie evidenti, in particolare segni di possibili abusi (ad esempio più lesioni in diversi stadi di guarigione, lesioni al volto nei bambini molto piccoli, chiazze senza capelli ecc.).
- ♦ Fornite informazioni al minore (durante le verifiche di seconda linea) circa le procedure che saranno seguite comunicando con modalità che gli risultino comprensibili.

3. Minori accompagnati e separati



3.1. Nell'avvicinamento alle verifiche e al controllo di prima linea

3.1.1. La situazione prima dei controlli: c'è qualcosa di insolito?

Un minore può essere accompagnato da un genitore, un tutore legale (minore accompagnato) o una terza persona che può essere un adulto o un familiare, ad esempio uno zio o un nonno (minore separato). Le persone si comportano in modo più naturale quando non pensano di essere osservate, perciò può essere molto utile guardare come si comportano il minore e la persona o le persone che lo accompagnano mentre si avvicinano al controllo passaporti o mentre sono in fila. Nei grandi aeroporti vale sempre la pena considerare la possibilità di impiegare operatori in borghese.

Nell'osservare le persone, le guardie di frontiera dovrebbero evitare di fare supposizioni e non dovrebbero farsi guidare da pregiudizi. Quando si osservano i minori e le persone che li accompagnano, è importante evitare discriminazioni basate sull'appartenenza culturale, religiosa, nazionale o etnica, sul genere o su altri fattori. Tuttavia, occorre prestare una maggiore attenzione nel caso dei minori provenienti da «paesi/regioni delicati sotto il profilo dell'asilo».

Una parte importante di ogni valutazione si basa sulla prima impressione, sebbene possa essere intuitivo per una guardia di frontiera esperta. Ogni situazione insolita dovrebbe attirare l'attenzione degli operatori e indurre a eseguire verifiche di seconda linea (verifica del rapporto tra minore e adulto, controllo approfondito dei documenti di supporto ecc.).

Le guardie di frontiere esperte, abituate a vedere minori alla frontiera, possono mettere a frutto le proprie conoscenze facendo



attenzione ai seguenti elementi in relazione all'età apparente e al livello di maturità del minore.

Aspetto del minore

- ♦ Timido, stravagante, chiuso o spaventato.
- ♦ Atteggiamento di chiusura del corpo, tentativo di sembrare il più piccolo possibile.
- ♦ Nessun contatto visivo, sguardo rivolto a terra.
- ♦ Apparente distacco dagli altri membri del gruppo.
- ♦ Abiti: sono nuovi? Sono della taglia giusta o sembrano prestati? Sono come ve li aspettereste? Sono adatti alla situazione?
- ♦ Il minore cerca di stabilire un contatto visivo con una persona che lo ignora.
- ♦ Somiglianza somatica all'adulto o agli adulti (se l'adulto è un genitore), tenendo nella dovuta considerazione il principio di non discriminazione e la sua applicazione obiettiva durante l'analisi comportamentale.
- ♦ Esame attento delle interazioni tra il minore e il genitore/i o con l'adulto/i che lo accompagnano.
- ♦ Il minore è a suo agio/tranquillo con l'adulto o gli adulti?
- ♦ Il minore può parlare liberamente?
- ♦ Il minore mostra segni di paura nei confronti dell'adulto o degli adulti?

Particolare attenzione va prestata nel caso in cui il minore sia accompagnato da un solo adulto o sia originario di un paese da cui provengono rifugiati o da un paese in conflitto o in cui sono notoriamente commesse violazioni gravi dei diritti umani.

È possibile, seppure raro, che i bambini piccoli apparentemente addormentati siano stati in realtà sedati per passare i controlli. Se dopo qualche tempo (ad esempio in seconda linea) il bambino dorme ancora, si dovrebbero nutrire dei sospetti, in particolare se l'adulto che lo accompagna mostra segni di nervosismo.

Lo stesso metodo può essere impiegato con bambini di pochi anni che parlando possono mettere a rischio la persona che li accompagna: accade infatti che siano troppo piccoli per poter essere istruiti adeguatamente su ciò che devono o non devono dire.

3.1.2. Al controllo di prima linea

Alle postazioni di controllo le guardie di frontiera dovrebbero prestare attenzione alla presenza di alcuni dei seguenti indicatori aggiuntivi relativi all'aspetto.

Minori in età prescolare (in genere sotto i 6 anni)

- ♦ C'è qualcosa di insolito nella situazione che osservate?
- ♦ Il comportamento del minore è compatibile con la durata del viaggio?
- ♦ Il minore è tranquillo, assente, confuso, spaventato o agitato?
- ♦ Il minore è a suo agio in presenza della persona che lo accompagna? Se ha paura delle formalità del controllo passaporti, si tiene vicino alla persona che lo accompagna?
- ♦ Il minore guarda un altro passeggero che cerca di ignorarlo? (In questo caso l'altro passeggero deve essere controllato con più attenzione perché potrebbe essere una persona «di scorta»).

Minori in età scolare (in genere sopra i 6 anni)

- ♦ C'è qualcosa di insolito nella situazione che osservate?
- ♦ Il minore è impaurito o ansioso?
- ♦ Il minore è assente/distante/parla tra sé e sé o è incoerente?
- ♦ Il minore è eccessivamente remissivo?
- ♦ Il minore guarda un altro passeggero che cerca di ignorarlo? (In questo caso l'altro passeggero deve essere controllato con più attenzione perché potrebbe essere una persona «di scorta»).
- ♦ Il minore sembra sedato?



Adulto o adulti che accompagnano il minore

- ♦ Se è un genitore, quanto assomiglia al minore? Il suo aspetto fisico è compatibile con quello del minore? Vi sono somiglianze nel comportamento o nel portamento del genitore e del minore, o in altri tic comportamentali?
- ♦ L'adulto sembra preoccupato, ansioso o nervoso?
- ♦ La dinamica tra il minore e la persona che lo accompagna sembra coerente con la loro cultura?

Le guardie di frontiera possono anche porre in modo informale qualche semplice domanda al minore, ad esempio chiedergli come si chiama, quanti anni ha e altre informazioni che lo riguardano. Tali domande naturalmente devono essere fatte con garbo e commisurate all'età e al livello di maturità del minore, ma possono essere confrontate con i dati personali contenuti nei documenti di viaggio.

All'adulto possono essere poste domande da cui possono emergere indizi di coinvolgimento nella tratta; tali domande possono essere ad esempio le seguenti:

- ♦ Lei è il genitore/tutore/rappresentante legale del minore?
- ♦ In caso contrario, dove sono e lei chi è?
- ♦ Quando è stata l'ultima volta che il minore ha visto i suoi genitori?
- ♦ Il minore ha con sé dei documenti, ad esempio documenti di identità o il passaporto?
- ♦ Qual è la destinazione del minore e qual è lo scopo del viaggio?
- ♦ Chi l'ha organizzato?
- ♦ Chi ha pagato il viaggio?
- ♦ Ha con sé delle foto di suo figlio (o di sua figlia)? (In genere, i genitori hanno delle foto dei figli nel cellulare o nel portafogli).

3.1.3. Controlli dei documenti

La guardia di frontiera deve controllare il rapporto esistente tra il minore e l'adulto. Durante i controlli dei documenti, è importante conversare con i passeggeri e allo stesso tempo osservare il loro comportamento (qualche suggerimento al riguardo è riportato sopra) e in particolare la reazione del minore (le postazioni di controllo passaporti devono essere realizzate in modo tale che gli eventuali minori presenti siano chiaramente visibili, ad esempio un semplice specchio può permettere di verificare se al di là del banco, in basso, c'è un minore).

Oltre ai controlli standard, è necessario focalizzare l'attenzione su quanto indicato di seguito.

- ♦ Numero di minori e numero di documenti (passaporti, visti ecc.). I documenti di viaggio nuovi (appena emessi) devono essere controllati con più attenzione, soprattutto se sono di paesi in cui potrebbero essere stati ottenuti in modo fraudolento o con la corruzione (in base alle analisi dei rischi disponibili).
- ♦ Documenti giustificativi e biglietti aerei (itinerario), con brevi domande sul motivo del viaggio (verificando la coerenza tra le prime dichiarazioni e i documenti giustificativi presentati). Quando viaggiano con minori, gli adulti in buona fede che li accompagnano tendono a scegliere l'itinerario più diretto possibile.
- ♦ Verifica del rapporto legale tra il minore e la persona con cui viaggia.
- ♦ Gruppi familiari in cui ci sono diversi minori: controllare la data di nascita e l'età dell'adulto o degli adulti per individuare eventuali incongruenze.
- ♦ Nazionalità dei minori: ad esempio, se un minore è titolare di un passaporto dell'Unione europea, è probabile che parli o almeno capisca una o più lingue europee.
- ♦ Consultazione sistematica del sistema d'informazione Schengen nazionale (SIS N) e delle banche dati della polizia quando



minori con cittadinanza UE non viaggiano con entrambi i genitori (per i cittadini di paesi terzi, questo requisito è già previsto dal Codice frontiere Schengen).

Se vi sono elementi che fanno ritenere che il minore possa essere a rischio, le guardie di frontiera devono procedere a un controllo di seconda linea.

3.2. Controllo di seconda linea

Il controllo di seconda linea deve essere eseguito da un operatore diverso (se disponibile) a conoscenza del modus operandi dei trafficanti di esseri umani, nonché delle segnalazioni recenti.

Tutte le attività precedenti devono essere rivedute e le verifiche devono essere ripetute, se necessario. Di seguito sono descritte alcune verifiche aggiuntive.

In base al Codice frontiere Schengen, il minore e la persona che lo accompagna devono ricevere informazioni scritte sulle finalità (e sulla procedura) di tale verifica, che deve essere eseguita come procedura standard e a campione. Queste informazioni devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e nella lingua o nelle lingue del paese o paesi confinanti con lo Stato membro in questione. Le informazioni devono essere fornite in una lingua che le persone interessate comprendono, o si presume ragionevolmente debbano comprendere, o devono essere comunicate con altre modalità efficaci, anche avvalendosi di un interprete ove ciò sia necessario.

Durante il controllo di seconda linea, occorre prestare attenzione in modo specifico alle reazioni del minore e del passeggero che lo accompagna.

3.2.1. Il viaggio

Nel caso di voli sensibili (in base all'analisi dei rischi), il sistema di informazione anticipata sui passeggeri (*Advance Passenger Information System*, APIS) dovrebbe sempre essere usato prima dell'atterraggio dell'aereo.

In aggiunta ad un esame logico delle diverse tratte del viaggio, in alcuni casi un controllo dell'elenco dei passeggeri e della registrazione dei nominativi dei passeggeri (*Passenger Name Record*, PNR), se consentito dalla legislazione nazionale vigente, è utile per verificare se con la stessa prenotazione viaggiano altri passeggeri che potrebbero esporre il minore al rischio di reati gravi. Un favoreggiatore/accompagnatore può essere individuato fra gli altri passeggeri e intercettato prima che esca dall'aeroporto. Se la normativa nazionale non permette di consultare il sistema PNR utilizzato dai vettori aerei, è possibile ricorrere a fonti di pubblico accesso, quali <https://www.checkmytrip.com>

Anche il personale delle compagnie aeree può essere una fonte utile di informazioni. L'equipaggio spesso ha trascorso ore in volo osservando i passeggeri e può avere notato qualcosa di anomalo (ad esempio interazioni tra un adulto e un minore seduto in una fila distante, un gruppo in cui è evidente che i minori e la persona che li accompagna non si conoscono bene, abbigliamento nuovo e dall'aspetto insolito, indizi del fatto che i minori non sono abituati agli abiti che indossano, abiti su cui sono ancora attaccate le etichette ecc.).

3.2.2. Documenti e bagaglio

È consigliabile effettuare una verifica approfondita dei documenti di viaggio e giustificativi, eventualmente contattando le autorità consolari del paese che ha emesso i documenti di viaggio. Le autorità consolari non dovrebbero essere contattate nel



caso di un minore che viene da un paese da cui provengono rifugiati o da un paese in conflitto noto per essere teatro di violazioni gravi dei diritti umani e/o se il minore è riconosciuto come potenziale richiedente asilo, poiché tali contatti potrebbero esporre il minore e la sua famiglia a un ulteriore rischio. Un'attenzione particolare va prestata nel caso di visti con numeri consecutivi, specialmente quando i passeggeri in possesso di tali visti non viaggiano insieme.

Si dovrebbe consultare il sistema I-24/7 (banca dati dell'Interpol) conformemente alle norme nazionali, se tale controllo non è già effettuato nell'ambito dei controlli di prima linea.

Se i minori non viaggiano con bagagli propri, l'adulto dovrebbe avere nel proprio bagaglio degli abiti, giochi o giocattoli appartenenti al minore. Ogni adulto accompagnatore dovrebbe essere in grado di elencare alcuni capi di abbigliamento o oggetti appartenenti al minore, quando gli viene chiesto di farlo.

3.2.3. Interagire con un minore al controllo di seconda linea

Quando parla con un minore durante il controllo di seconda linea, la guardia di frontiera dovrebbe valutare la possibilità di allontanare momentaneamente (e con garbo) il minore dall'adulto che lo accompagna. Se il minore dà l'impressione di essere a rischio, è più probabile che spieghi la sua situazione se non è presente l'adulto da cui potrebbe subire abusi. Il minore deve essere informato in ogni momento su quello che sta avvenendo.

Inoltre, un'altra guardia di frontiera dovrebbe appurare eventuali incoerenze o incongruenze nelle informazioni, ponendo informalmente le stesse domande all'adulto in separata sede al fine di confrontare le sue risposte con quelle del minore.

È sempre consigliabile la presenza di due guardie di frontiera, se possibile un uomo e una donna, per cercare di creare un'atmosfera il più possibile informale e amichevole. Le probabilità che un minore parli sono maggiori se il minore si sente al sicuro e relativamente rilassato. Le discrepanze possono essere un segnale di rischio, ma è importante ridurre al minimo il ricorso al confronto e riconoscere che la situazione può essere vissuta come formale e stressante, sia per i minori sia per gli adulti (che ad esempio possono avere avuto in passato esperienze negative con la polizia e/o con operatori della sicurezza).

La presenza di due guardie di frontiera serve anche per tutelarsi da eventuali accuse successive di intimidazione (o di altri comportamenti inappropriati). Il periodo durante il quale un minore viene separato dall'adulto che lo accompagna dovrebbe essere ragionevolmente breve, a meno che non emergano segnali di rischio.

Parlare con un minore e non intervistarlo è sempre possibile, ma i colloqui formali devono essere effettuati solo quando sono strettamente necessari e nel rispetto delle leggi vigenti (cfr. punto 2.3). Qualunque dialogo con il minore deve svolgersi senza inutili ritardi, in un ambiente apposito o adattato a questo scopo e preferibilmente deve essere gestito insieme a operatori specificamente preparati per questo compito. Se possibile, le persone che effettuano i colloqui dovrebbero essere dello stesso sesso del minore. Se il minore non comprende la lingua, sarebbe opportuno interpellare un interprete in modo da assicurare un dialogo efficace. Il numero di interviste e la loro durata dovrebbero essere ridotti al minimo e il minore dovrebbe essere ascoltato possibilmente dalla stessa persona.

Si suggerisce di spiegare lo scopo di ogni interazione e le regole di base del colloquio: «se non sai la risposta non cercare di indovinare, non c'è una risposta giusta o sbagliata: basta che tu dica



che non lo sai»; «tu ne sai più di me su quello che è successo»; «se non vuoi rispondere, puoi dirlo»; «puoi correggermi o dirmi che non sei d'accordo»; «se ripeto una domanda, non è perché la prima risposta era sbagliata»; «se una domanda è troppo difficile, possiamo lasciarla da parte e ritornarci dopo»; «basta che tu dica la verità».

In genere, i minori possono essere accompagnati durante il colloquio, nelle circostanze appropriate, da un adulto a loro scelta ma una loro richiesta in tal senso dovrebbe essere rifiutata se, ad esempio, si sospetta che l'adulto in questione sia un favoreggiatore. Quando si sospetta un reato che coinvolge un minore, le guardie di frontiera devono assicurarsi sin dall'inizio che tutti i colloqui con il minore vittima o testimone siano effettuati in accordo con le leggi nazionali vigenti e possano essere utilizzati come prove (può essere necessaria l'autorizzazione preventiva di un pubblico ministero o di un giudice, oppure la presenza di un consulente legale e/o autorità di tutela dei minori ecc.). Diversamente, le guardie di frontiera possono solo parlare informalmente con il minore.

Di seguito sono presentati alcuni suggerimenti utili su come comunicare con i minori, tenendo conto della loro età apparente e del loro livello di maturità:

- ♦ fate attenzione a segni di stress, che si manifestano ad esempio con espressioni del volto, gesti o al linguaggio del corpo;
- ♦ non aspettatevi e non forzate rivelazioni immediate;
- ♦ parlate con il minore in un ambiente amichevole e in modo amichevole, aperto, chiaro e onesto, utilizzando se possibile la lingua del minore (con il supporto di una persona di madrelingua);
- ♦ usate un linguaggio adatto all'età e al livello di maturità del minore, esprimendovi in termini chiari e semplici;
- ♦ spiegate al minore che cosa sta succedendo e perché si stanno facendo controlli sulla sua situazione;

- ♦ fornite al minore informazioni sul suo status, sui suoi diritti e sulle misure di protezione;
- ♦ rassicurate il minore sul fatto che il vostro obiettivo è tutelare il suo benessere, la sua sicurezza e la sua protezione;
- ♦ fate domande aperte e specifiche (che cosa, dove, quando, come, chi, perché);
- ♦ fate delle pause se il minore vuole bere, andare in bagno o se semplicemente è stanco e rispondete come necessario alle sue necessità particolari o alle sue richieste specifiche;
- ♦ evitate di fare supposizioni su quello che il minore pensa;
- ♦ controllate se il minore ha capito, chiedetegli di dire che cosa ha capito;
- ♦ chiedete al minore se vuole chiedere qualcosa e rispondete alle sue domande.

Stabilire la familiarità del minore col presunto paese d'origine.

Per stabilire se un minore conosca davvero l'ambiente di quello che secondo l'adulto accompagnatore è il loro paese di origine, considerate la possibilità di approfondire i seguenti aspetti:

- ♦ programmi televisivi, cartoni animati e artisti o gruppi musicali in voga fra i giovani del paese di origine riferito (queste informazioni si possono trovare su Internet);
- ♦ conoscenza di base della zona in cui è situata la loro abitazione (può essere utile, a questo riguardo, utilizzare Google Earth in modalità Street View);
- ♦ particolari sulla scuola frequentata, sugli sport praticati e sull'interno dell'abitazione.

Le risposte del minore possono essere confrontate in qualsiasi momento con quelle fornite dall'adulto accompagnatore o da altri minori presenti nello stesso gruppo.



3.3. Controlli nelle aree di transito e ai *gates*

La maggior parte delle osservazioni presentate negli altri punti di questo capitolo si applica anche ai controlli nelle aree di transito e ai *gates*, tenendo presente che in questi casi un team di operatori in borghese può osservare meglio il comportamento dei passeggeri.

Nelle aree di transito affollate, i documenti, le carte d'imbarco e i biglietti possono essere facilmente scambiati o sostituiti; allo stesso modo, minori giunti accompagnati possono essere rapidamente abbandonati. Negli aeroporti congestionati, la sorveglianza e i controlli mediante TV a circuito chiuso possono essere estremamente utili per individuare questi comportamenti.

3.4. Decisioni finali e *referral*

In tutte le decisioni, l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione preminente e deve essere rispettato il principio di non respingimento.

Il trattenimento di un minore dovrebbe essere attuato in circostanze eccezionali, sempre in conformità alla normativa nazionale vigente, per il minor tempo possibile e come misura ultima. Il Comitato sui diritti dei minori delle Nazioni Unite ha stabilito che il trattenimento dei minori non può essere giustificato dal suo status di migrante ⁽¹²⁾. In qualsiasi momento, e in funzione delle circostanze, se sussiste il ragionevole sospetto che il minore possa essere in pericolo o a rischio e possa essere in viaggio per motivi di tratta o sia co-

⁽¹²⁾ UNCRC, Commento generale n. 6 (2005) relativo al trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese di origine (paragrafo 61).

munque bisognoso di protezione sulla base degli indicatori/ segnali sopra riportati, deve essere subito attivato il meccanismo di *referral* e avviate le indagini preliminari, prima di giungere a una qualsiasi decisione finale, conformemente alla legislazione nazionale vigente. Al momento del *referral* o del primo collocamento, dovrebbe essere richiesto l'intervento in aeroporto di personale specializzato nella protezione dei minori; le guardie di frontiera dovrebbero avere i loro recapiti a portata di mano.

In frontiera, di regola il minore non dovrebbe essere separato dal genitore (o dal parente che lo accompagna) tranne nel caso in cui vi sia il ragionevole sospetto che con tale persona il minore sia a rischio. Le agenzie per la protezione dei minori sono meglio attrezzate per avere piena conferma di questo aspetto e per prendere in carico il caso.

Non dimenticate quanto segue


- ♦ Cercate di fare in modo che il tempo intercorrente tra l'attivazione della protezione del minore e/o dell'MNR e la presa in carico effettiva del minore da parte dell'organizzazione competente avvenga nel più breve tempo possibile. A tal fine, provvedete affinché il punto d'ingresso (ossia la persona o le persone di contatto e i relativi numeri) del sistema di protezione o del sistema nazionale di *referral* sia identificato e noto.
- ♦ Se possibile, organizzate un incontro di coordinamento sulla protezione e/o sull'MNR per discutere in merito a come risolvere le situazioni che si creano quando i minori arrivano nelle ultime ore della sera, nelle prime ore del mattino, nelle festività o nei fine settimana.
- ♦ Assicuratevi che i minori abbiano accesso ai servizi di base (cibo, acqua, bagno, assistenza medica ecc.) e se possibile qualcosa con cui intrattenersi durante l'attesa.



- Tenete i minori informati su quanto sta accadendo e su cosa succederà.

Le guardie di frontiera dovrebbero conoscere le procedure utilizzate dai vettori aerei per i minori accompagnati e separati.

4. Minori non accompagnati



4.1. Nell'avvicinamento alle verifiche e al controllo di prima linea

4.1.1. La situazione prima dei controlli: c'è qualcosa di insolito?

Nell'osservazione del comportamento dei minori non accompagnati può essere necessario prendere in considerazione **parametri simili a quelli utilizzati per i comportamenti che ci si aspetta di vedere nei minori accompagnati e separati**. Può essere utile osservare il comportamento delle persone quando non sanno di essere osservate. Nei grandi aeroporti vale sempre la pena considerare la possibilità di impiegare operatori in borghese.

Nell'osservare le persone, le guardie di frontiera dovrebbero evitare di fare supposizioni e non farsi guidare da pregiudizi. Quando si osservano i minori è importante evitare discriminazioni basate sull'appartenenza culturale, religiosa o etnica, sul genere, sulla nazionalità o su altri fattori.

Una parte importante di ogni valutazione si basa sulla prima impressione, sebbene ciò possa essere intuitivo per una guardia di frontiera esperta. Ogni situazione insolita dovrebbe attirare l'attenzione degli operatori e indurli a effettuare attività di seconda linea (verifica approfondita dei documenti giustificativi e dei documenti di viaggio, osservazione discreta, esame del rapporto di parentela e della dinamica con la persona che attende il minore ecc.).

Le guardie di frontiere esperte, abituate a vedere minori alla frontiera, possono mettere a frutto le proprie conoscenze facendo attenzione ai seguenti elementi in relazione all'età e al livello di maturità del minore.



4.1.2. Al controllo di prima linea

Alle postazioni di controllo le guardie di frontiera possono prestare attenzione alla presenza di alcuni dei seguenti indicatori aggiuntivi relativi all'aspetto.

- ♦ C'è qualcosa di insolito nella situazione che osservate?
- ♦ Il comportamento del minore è compatibile con la durata del volo da cui è appena sbarcato?
- ♦ Il minore è tranquillo, assente, distante, incoerente, spaventato, agitato?
- ♦ Il minore cerca con lo sguardo un altro passeggero? (In questo caso l'altro passeggero deve essere controllato con più attenzione perché potrebbe essere «di scorta»).

4.1.3. Controlli dei documenti

La barriera linguistica è indubbiamente un problema, ma è possibile scambiare qualche parola con il minore in modo amichevole, tenendo nella dovuta considerazione l'età e il livello di maturità del minore. È possibile chiedere chi lo attende nell'area arrivi al di fuori del perimetro di sicurezza, se il minore viaggia spesso, dove sono i suoi genitori e chi lo ha portato all'aeroporto nel suo paese di origine.

Oltre alle verifiche standard, è necessario focalizzare l'attenzione su quanto segue.

- ♦ Documenti presentati (passaporti, visti, documenti giustificativi ecc.). I documenti di viaggio nuovi (appena emessi) devono essere controllati con più attenzione, soprattutto se sono di paesi in cui potrebbero essere stati ottenuti in modo fraudolento o con la corruzione (in base alle analisi dei rischi disponibili).
- ♦ Alcuni consolati (ad es. i consolati britannici) emettono visti per i minori inserendo il nome dell'accompagnatore nello spazio riservato ai commenti; il minore può avere sul suo pas-

saporto vecchi visti con il nome della persona che lo attende fuori dall'area arrivi.

- ♦ Esame dei documenti giustificativi e dei biglietti di viaggio (itinerario), con brevi domande sul motivo del viaggio.
- ♦ In conformità al Codice frontiere Schengen (CFS), consultazione del SIS N e delle banche dati della polizia (per i cittadini di paesi terzi, tale disposizione è già prevista dal CFS) e dell'eventuale sistema locale di allerta sui rapimenti di minori.

Si ritiene sia fortemente raccomandabile chiedere agli operatori di seconda linea di identificare le persone in attesa del minore e avere un breve colloquio con loro (punto 4.2.1).

Se vi sono elementi che fanno ritenere che il minore possa essere a rischio, le guardie di frontiera devono procedere a verifiche di seconda linea.

4.2. Controllo di seconda linea

Il controllo di seconda linea deve essere eseguito da un operatore diverso (se disponibile) a conoscenza dei modus operandi dei trafficanti di esseri umani, nonché delle segnalazioni recenti.

Tutte le attività menzionate in precedenza devono essere rivedute e le verifiche devono essere ripetute, se necessario.

Le verifiche dei documenti e dei biglietti, l'approfondimento delle diverse tratte del viaggio, le avvertenze sulle aree di transito e sulle tecniche raccomandate per interagire con i minori sono sostanzialmente gli stessi che valgono per i minori accompagnati o separati.

In base al Codice frontiere Schengen, il minore deve ricevere informazioni scritte sulle finalità (e sulla procedura) di tale verifica,



che deve essere eseguita come procedura standard e a campione. Queste informazioni devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e nella lingua o nelle lingue del paese o paesi confinanti con lo Stato membro in questione. Le informazioni devono essere fornite in una lingua che il minore comprende, o si presume ragionevolmente debba comprendere, o devono essere comunicate con altre modalità efficaci, anche avvalendosi di un interprete ove ciò sia necessario.

4.2.1. La persona che attende il minore

Un fattore importante è la probabile presenza di una persona che attende il minore. Spesso la prima priorità dell'operatore addetto ai controlli di seconda linea è identificare e fare alcune domande a tale persona, ma la verifica dovrebbe essere effettuata solo dopo aver acquisito una conoscenza della situazione sulla base della documentazione disponibile e degli elementi forniti dal personale della compagnia aerea e dal minore. È necessario controllare successivamente cosa dice la persona che attende il minore.

È consigliabile fare in modo che operatori in borghese seguano a distanza di qualche metro il personale di terra che accompagna il minore nell'area di attesa per accertarsi che la persona che lo attende si presenti. Un trafficante potrebbe nascondersi vedendo il minore comparire con una guardia di frontiera in divisa.

La persona che attende il minore fuori dall'area arrivi dovrebbe essere informata della necessità di effettuare una verifica approfondita come procedura standard a campione; particolare attenzione va prestata alla reazione della persona che attende il minore.

Se il minore viaggia con un proprio bagaglio, è possibile che l'adulto sappia più o meno che cosa contiene il bagaglio, special-

mente se il minore è un bambino molto piccolo. L'adulto dovrebbe essere in grado di elencare alcuni capi di abbigliamento o oggetti, quando gli viene chiesto di farlo.

L'operatore deve essere persuaso che il motivo del viaggio del minore sia legittimo e che le spiegazioni fornite al riguardo siano vere.

Una richiesta di asilo durante il processo di identificazione e controllo, sia che venga formulata dal minore sia che venga formulata per il minore dalla persona che lo attende, non deve impedire né distogliere la guardia di frontiera dalla raccolta di tutti gli elementi necessari e dall'applicazione della procedura regolare.

4.3. Decisioni finali e referral

In tutte le decisioni, l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione preminente e deve essere rispettato il principio di non respingimento.

Il trattenimento di un minore dovrebbe essere attuato in circostanze del tutto eccezionali, sempre in conformità alla normativa nazionale vigente, per il minor tempo possibile e come misura ultima; l'UNCRC ha stabilito che il trattenimento dei minori non può essere giustificato dal suo status di migrante⁽¹³⁾. In qualsiasi momento, e in funzione delle circostanze, se sussiste il ragionevole sospetto che il minore possa essere in pericolo o a rischio e possa essere in viaggio allo scopo di essere trafficato o sia comunque bisognoso di protezione sulla base degli indicatori/segnali sopra riportati, il meccanismo di *referral* e le indagini

⁽¹³⁾ UNCRC, Commento generale n. 6 (2005) relativo al trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese di origine (paragrafo 61).



preliminari devono essere subito attivati, prima di giungere a una qualsiasi decisione finale, conformemente alla legislazione nazionale vigente. Al momento del *referral* o del primo collocamento, dovrebbe essere richiesto l'intervento in aeroporto di personale specializzato nell'ambito della protezione dei minori; le guardie di frontiera dovrebbero avere i loro recapiti a portata di mano.

In frontiera, di regola il minore non dovrebbe essere separato dai genitori o parenti (che potrebbero attenderlo all'arrivo), tranne nel caso in cui vi sia il ragionevole sospetto che con tali persone il minore sia a rischio. Le agenzie per la protezione dei minori sono meglio attrezzate per avere piena conferma di questo aspetto e per prendere in carico il caso.

Non dimenticate quanto segue

- ♦ Cercate di fare in modo che il periodo di tempo intercorrente tra l'attivazione della protezione del minore e/o dell'MNR e la presa in carico effettiva del minore da parte dell'organizzazione competente sia il più breve possibile. A tal fine, provvedete affinché il punto d'ingresso (ossia la persona o le persone di contatto e i relativi numeri) sia identificato e noto.
- ♦ Se possibile, organizzate un incontro di coordinamento sulla protezione e/o sull'MNR per discutere in merito a come risolvere le situazioni che si creano quando i minori arrivano nelle ultime ore della sera, nelle prime ore del mattino, nelle festività o nei fine settimana.
- ♦ Assicuratevi che i minori abbiano accesso ai servizi di base (cibo, acqua, bagno, assistenza medica ecc.) e se possibile qualcosa con cui intrattenersi durante l'attesa.
- ♦ Tenete i minori informati su quanto sta accadendo e su cosa succederà.

Le guardie di frontiera dovrebbero essere a conoscenza delle procedure utilizzate dai vettori aerei per i minori non accompagnati.

5. Informazioni supplementari



5.1. Raccolta dei dati

La raccolta di dati in modo corretto indica che le attività sul terreno sono state condotte in modo adeguato. Poiché a livello di Unione europea sono pochi i dati disponibili sui minori che attraversano le frontiere esterne, un miglioramento della raccolta di dati permetterebbe di individuare prassi migliori e di salvare varie vittime.

Le guardie di frontiera possono svolgere un ruolo cruciale nell'accertamento di reati che coinvolgono minori. Il successo delle indagini relative a tali reati dipende spesso dalla risposta e dalle azioni delle guardie di frontiera che si accorgono per prime di possibili irregolarità o mancanze. È necessario assicurare che ogni informazione potenzialmente utile sia celermente trasmessa alle autorità competenti affinché possano intervenire subito. I trafficanti lavorano raramente da soli e spesso cambiano il punto di ingresso per ridurre il rischio di essere intercettati; di conseguenza, solo una raccolta di dati su vasta scala consente di individuare modi operandi simili e di condividere le migliori prassi. Il reclutamento, il trasporto e lo sfruttamento di minori richiedono una notevole organizzazione a livello di gruppo. Le guardie di frontiera sono quindi in prima linea nel contrasto di una serie di reati interconnessi ⁽⁴⁾.

5.2. Protezione dei dati

Le guardie di frontiera dovrebbero operare nel pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili in materia di protezione dei dati nelle attività di registrazione, trattamento e trasferimento di dati sui minori. È necessario rispettare le norme sulla protezione dei dati.

⁽⁴⁾ Relazione annuale 2008 dell'Interpol sui reati collegati alla tratta.



Allo stesso tempo le guardie di frontiera devono prestare sufficiente attenzione quando effettuano la registrazione, il trattamento e il trasferimento di dati riguardanti un minore. Anche in questo caso si applicano le norme sulla protezione dei dati cui è necessario attenersi. Di norma, nessuna informazione specifica riguardante il minore dovrebbe essere trasmessa dalle guardie di frontiera al paese di origine o ad autorità del paese di origine nel paese di arrivo (ad es. rappresentanze consolari).

In caso di necessità, le persone che potrebbero essere in attesa di un minore e l'adulto o gli adulti nell'area arrivi dovrebbero essere identificati (cfr. anche capitolo 4, punto 4.2.1).

5.3. Rappresentanze consolari di paesi terzi

Si dovrebbe valutare la possibilità di mettersi in contatto con queste delegazioni per una rapida verifica dei documenti di viaggio e dei giustificativi, sempreché questo non faccia correre ulteriori rischi al minore (ad es. se il minore esprime l'intenzione di chiedere asilo).

I passeggeri (adulti) che accompagnano il minore o le persone che lo attendono possono essere messi in contatto con una persona madrelingua o con un interprete in modo che abbiano la possibilità di comunicare meglio la propria posizione alle autorità competenti.

5.4. Procedure dei vettori aerei per i minori non accompagnati

I requisiti di età generalmente applicati dalle compagnie aeree per i minori non accompagnati prevedono un'età compresa tra 5 e 11 anni (a volte fino a 15 anni). Le informazioni relative alle

procedure adottate dalle compagnie aeree di solito sono facilmente reperibili nel sito Internet ufficiale delle stesse compagnie.

Gli operatori locali dovrebbero analizzare le diverse procedure e individuare nel loro aeroporto i possibili punti deboli per i minori.

6. Protezione e meccanismi nazionali di *referral*



Come indicato nel punto 1.9, l'MNR è un sistema istituito a livello nazionale per assicurare la protezione delle persone vulnerabili e la tutela dei loro diritti attraverso una risposta coordinata. L'organizzazione dell'MNR varia a seconda delle disposizioni nazionali e dell'ambito specifico.

Ad esempio, gli Stati membri hanno l'obbligo, in base alle norme europee, di istituire un meccanismo di *referral* a livello nazionale per le vittime di tratta degli esseri umani ⁽¹⁵⁾. In alcuni paesi, la risposta che le guardie di frontiera devono porre in atto in casi che coinvolgono minori vulnerabili è stata definita in una serie di procedure operative standard di facile attivazione. In altri, la risposta da attivare è molto meno chiara, quindi le autorità di frontiera possono trovarsi a dover organizzare esse stesse una procedura di *referral* ad hoc.

L'Unione europea ha anche promosso l'istituzione di meccanismi di *referral* a livello nazionale per affrontare i casi di rapimento di minori. La Commissione ha emanato orientamenti ⁽¹⁶⁾ e ha offerto sostegno ⁽¹⁷⁾ per agevolare gli Stati membri nella creazione di sistemi di segnalazione (*alert*) per rapimenti di minori che assicurino l'interoperabilità transfrontaliera. Anche il Consiglio ⁽¹⁸⁾ ha invitato gli Stati membri a creare tali meccani-

⁽¹⁵⁾ Cfr. l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno».

⁽¹⁶⁾ SEC(2008) 2912 final — Best practice for launching a cross-border child abduction alert: http://ec.europa.eu/justice/funding/rights/call_10014/ramc_ag_annex_5_2008_en.pdf

⁽¹⁷⁾ Ad esempio Bulgaria, Cipro, Polonia, Regno Unito, Slovacchia e Spagna si sono avvalsi di questa possibilità.

⁽¹⁸⁾ Conclusioni del Consiglio dell'11 novembre 2008: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014612%202008%20REV%202>



smi e a concludere i necessari accordi di cooperazione. È bene notare che la varietà di sistemi nazionali non consente l'uniformità a livello di Unione europea. A oggi, non tutti gli Stati membri hanno creato tali meccanismi, che tuttavia sono necessari per assicurare una risposta celere e coordinata ai rapimenti di minori, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, comprese le guardie di frontiera.

Le autorità nazionali sono gli attori principali per la creazione di MNR e l'attuazione di una cooperazione intersettoriale e transfrontaliera. Le guardie di frontiera possono tuttavia svolgere un ruolo importante invitando le autorità nazionali competenti a porre in essere tali meccanismi, laddove essi non siano ancora stati creati.

Frontex raccomanda l'istituzione di un sistema di attivazione di semplice utilizzo per il *referral*. Per i meccanismi di *referral* riguardanti i minori, sarebbe opportuno tenere conto dei seguenti principi.

- ♦ La protezione dei diritti del minore dovrebbe essere la prima priorità di tutte le misure attuate, con il pieno rispetto dell'interesse superiore del minore.
- ♦ Un sistema efficiente dovrebbe essere il più ampio possibile, così da permettere di rispondere rapidamente a diverse forme di abuso, sfruttamento e tratta di esseri umani. Dovrebbe essere disponibile un ampio ventaglio di servizi specializzati che permettano di rispondere alle necessità specifiche delle singole persone.
- ♦ Dovrebbe essere adottato un approccio multidisciplinare e intersettoriale. I sistemi più efficienti di protezione dei minori sono i sistemi integrati; sarebbe opportuno quindi coinvolgere tutti gli attori interessati e specializzati, delle autorità nazionali e della società civile.
- ♦ È necessario che gli accordi stabiliti tra i diversi soggetti siano sufficientemente flessibili da permettere di gestire le comples-

sità del processo di *referral* e di affrontare le varie necessità dei minori in situazioni diverse. Tutti i partecipanti devono essere coinvolti tenendo conto del loro ruolo e delle loro responsabilità e il principio di base della cooperazione nell'ambito del meccanismo deve essere definito in modo attento e preciso.

- ♦ L'accesso ai servizi di sostegno e protezione dovrebbe essere consentito e agevolato.
- ♦ Un meccanismo di *referral* efficiente si fonda sulla trasparenza e su una divisione chiara delle responsabilità.
- ♦ Per facilitare il processo è opportuno riprendere e sviluppare ulteriormente eventuali meccanismi preesistenti al fine di rafforzare l'adesione a livello locale. L'obiettivo dovrebbe essere la sostenibilità.
- ♦ Il meccanismo dovrebbe essere periodicamente riveduto e aggiornato per assicurare l'efficienza e l'efficacia della protezione dei minori. Dovrebbero essere ricercate sinergie con altri sistemi di *referral*.

Una guardia di frontiera dovrebbe sempre avere a portata di mano i seguenti dati, se disponibili:

- ♦ i recapiti dei servizi da contattare (servizi di assistenza ai minori con operatività 24/7 e altri servizi di assistenza di emergenza);
- ♦ un elenco completo, con i relativi recapiti, di tutti i servizi di protezione e i programmi (medici, psicologici, legali, logistici ecc.) disponibili presso autorità pubbliche, la società civile, organizzazioni internazionali e ONG.

Infine, è opportuno che le guardie di frontiera ricevano una formazione specifica sulle metodologie di lavoro da impiegare con le persone vulnerabili, in particolare i minori.

7. Glossario



- APIS** Sistema di informazione anticipata sui passeggeri (*Advanced Passenger Information System*)
- CFS** Codice frontiere Schengen
- I-24/7** Sistema per le verifiche dell'Interpol
- MNA** Minore non accompagnato
- MNR** Meccanismo nazionale di *referral*
- OIL** Organizzazione internazionale del lavoro
- OIM** Organizzazione internazionale per le migrazioni
- ONG** Organizzazione non governativa
- PNR** Registrazione del nome del passeggero (*Passenger Name Record*)
- SIS N** Sistema d'informazione Schengen nazionale
- UNCRC** Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*United Nations Convention on the Rights of Children, 1990*)
- UNCRSR** Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (*United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*)
- UNODC** Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (*United Nations Office on Drugs and Crime*)



Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
Tel. + 48 22 205 95 00
Fax + 48 22 205 95 01

frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Print:
TT-02-17-558-IT-C
ISBN 978-92-95213-19-7
doi:10.2819/788729

PDF:
TT-02-17-558-IT-N
ISBN 978-92-95213-15-9
doi:10.2819/315793



■ Ufficio delle pubblicazioni